

anno 8 numero 6 novembre dicembre 2014

ISBN 978-88-6907-077-8

Espropri *online*

l'espropriazione per pubblica utilità

notiziario bimestrale
di giurisprudenza

Espropri *online*

l'espropriazione per pubblica utilità

notiziario giurisprudenziale

fondato e diretto da Paolo Loro

anno 8 numero 6
novembre dicembre 2014



fax: 049 9710328 e-mail: info@esproprioonline.it

La presente pubblicazione è composta da una selezione delle notizie più lette - derivanti dalla giurisprudenza in materia di espropriazione per pubblica utilità - pubblicate nel bimestre di riferimento dalla rivista telematica www.esproprioonline.it. Alle massime/sintesi sono associati i brani pertinenti originali delle sentenze a cui esse si riferiscono.

Copyright © 2015 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle stesse e il titolo della notizia costituiscono parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito senza l'autorizzazione di Exeo srl. Quanto alla riproduzione delle sintesi/massime, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dall'indicazione della fonte. Ogni altra riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo è vietata senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime/sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili, anche a causa dell'intrinseca complessità della materia e dell'incessante susseguirsi di svariati orientamenti dottrinali e giurisprudenziali di cui può essere dato conto solo parzialmente. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Periodico bimestrale registrato al Tribunale di Padova registro stampa 30 maggio 2007 n. 2087 | Numero finito di elaborare il 8 gennaio 2015 | Materia: espropriazione per pubblica utilità | Tipologia: notiziario | Formato: digitale, pdf | Codice ISBN 978-88-6907-077-8 | Prezzi: abbonamento annuale (6 numeri) € 100 IVA inclusa per i non abbonati ad una rivista telematica del network Territorio.it - € 75 IVA inclusa per gli abbonati ad una rivista telematica del network Territorio.it. Pagamento in ccp 40217887 Exeo srl piazzetta Modin 12 PD causale "abbonamento rivista EOL bimestrale". IBAN per bonifici IT85V0760112100000040217887. Non sono ammessi pagamenti decurtati di spese di tesoreria | Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c. s. i. v. € 10.000, 00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD info@exeo.it. | Luogo di elaborazione presso la sede operativa.



professionisti

pubblica amministrazione

www.esproprioonline.it - www.territoio.it - www.exeoedizioni.it

un dovere di sovrintendenza sul funzionamento dei servizi e degli uffici, ed aveva anche la competenza ad emettere tutti i provvedimenti aventi rilevanza esterna, non riservati alla giunta o al consiglio.

RESPONSABILITÀ --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI

Sintesi: Nella materia espropriativa, sia prima che dopo l'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle autonomie locali, la potestà provvedimentale, era ed è strettamente riservata al sindaco. Ma anche l'Ufficio tecnico aveva ed ha un indubbio compito nei procedimenti ablativi quale la redazione dello stato di consistenza e dei decreti, le occupazioni definitive e le retrocessioni, i frazionamenti e gli accatastamenti. Alla luce di dette considerazioni, qualora i sindaci non portino a compimento le procedure espropriative in atto, ed i tecnici non predispongano gli atti necessari e propedeutici all'emissione del decreto d'esproprio, si rendono inadempienti rispetto a doveri normativamente previsti.

RESPONSABILITÀ --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI --> FUNZIONARI --> RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Sintesi: Per i danni conseguenti alla mancata conclusione del procedimento deve escludersi l'imputabilità dell'illecito contabile, per difetto dell'elemento soggettivo, in capo al tecnico comunale, qualora risulti che lo stesso sia stato assunto allorché non solo la procedura espropriativa era stata già intrapresa da tempo, ma l'opera era quasi completata e agli atti di causa non emerga in alcun modo che il suddetto fosse stato quanto meno informato della pendenza di detta procedura ablativa, per essere le procedure espropriative seguite direttamente dal segretario comunale.

Estratto: «4) Passando al merito, occorre premettere che nella materia espropriativa, sia prima che dopo l'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle autonomie locali, la potestà provvedimentale, era ed è strettamente riservata al sindaco. Sul punto giova ricordare che tutta la legislazione vigente in materia di espropri, la legge n° 2359/1865, la legge n° 865/1971, la legge n° 1/1978, ed in maniera specifica per la regione Calabria, la legge regionale n° 18 in data 30 maggio 1983, cui ha fatto seguito anche la circolare regionale n° 22622 dell'11/12/1984 inviata a tutti i sindaci della Regione, ha intestato al vertice amministrativo comunale specifiche ed esclusive competenze per l'adozione dei provvedimenti volti al perfezionamento degli espropri per pubblica utilità. Inoltre, sotto la vigenza del R.D. n. 383/1934, questi era il capo dell'Amministrazione e, come tale, responsabile diretto degli affari del comune, titolare di un dovere di sovrintendenza sul funzionamento dei servizi e degli uffici, ed aveva anche la competenza ad emettere tutti i provvedimenti aventi rilevanza esterna, non riservati alla giunta o al consiglio. Ma anche l'Ufficio tecnico aveva ed ha un indubbio compito nei procedimenti ablativi quale la redazione dello stato di consistenza e dei decreti, le occupazioni definitive e le retrocessioni, i frazionamenti e gli accatastamenti. Alla luce delle suesposte considerazioni, qualora i sindaci non portino a compimento le procedure espropriative in atto, ed i tecnici non predispongano gli atti necessari e propedeutici all'emissione del decreto d'esproprio, si rendono inadempienti rispetto a doveri normativamente previsti. Tuttavia, il mancato completamento della procedura espropriativa non determina l'automatica imputabilità del

danno erariale in capo ai soggetti testé richiamati, avendo il legislatore imposto l'accertamento dell'elemento soggettivo nella condotta di costoro. Ebbene, procedendo alla disamina della vicenda, evitando qualsiasi apriorismo assiomatico, ed avendo come parametro di riferimento le circostanze fattuali in cui l'agente ha operato, emergono circostanze che, ove valutate congiuntamente, precludono a questo giudice di configurare nella condotta del convenuto ogni forma di colpa, e, a fortiori ratione, di colpa grave. Il sig. F.T., infatti, è stato assunto presso il Comune di OMISSIS solo l'1.3.1979, allorché non solo la procedura espropriativa era stata già intrapresa da circa due anni, ma l'opera era quasi completata; Il direttore dei lavori certifica, infatti, che i lavori sono ultimati in data 13.4.1979, a distanza di appena un mese dall'assunzione del convenuto (si veda certificato ultimazione lavori allegato alla relazione di perizia stragiudiziale) (all. 2/4 fascicolo procura) Non solo; dagli atti di causa non emerge in alcun modo che il suddetto fosse stato quanto meno informato della pendenza di detta procedura ablativa. Fino alla sua assunzione, infatti, non esisteva un ufficio tecnico presso il Comune di OMISSIS e le procedure espropriative erano seguite direttamente dal segretario comunale. Né è stato provato dal requirente che il segretario comunale avesse formalizzato un passaggio delle consegne degli affari del servizio tecnico informando il neo-assunto di tutte le procedure pendenti. Peraltro, in tutti gli atti relativi alla espropriazione eredi B., non compare mai una relazione o un parere o un visto o una firma del tecnico F.T.. Ciò induce il Collegio a ritenere verosimile l'assunto difensivo secondo il quale, nel comune di OMISSIS, anche dopo l'insediamento del tecnico comunale, le procedure espropriative per le opere pubbliche venivano seguite direttamente dal segretario. Può dunque ritenersi che il F.T. non abbia mai avuto neanche la conoscenza della pendenza di detta procedura. Peraltro, che l'occupazione dei terreni privati per realizzare opere pubbliche senza completare le procedure ablativo fosse un atteggiamento diffuso presso il comune di OMISSIS, appare di tutta evidenza nella stessa sentenza n.846/2007; un atteggiamento amministrativo e politico superficiale, preesistente all'insediamento del F.T., rispetto al quale, indubbiamente, questi, per la natura della carica rivestita, non aveva alcuna possibilità di intervento. Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, deve escludersi l'imputabilità dell'illecito contabile in capo al convenuto per difetto dell'elemento soggettivo.»

È IRRIGUO IL TERRENO ANCHE SE SOLO POTENZIALMENTE IRRIGABILE

CORTE DEI CONTI, SEZIONE I GIURISDIZIONALE CENTRALE n.408 del
13/03/2014

Relatore: Maria Fratocchi - Presidente: Martino Colella

RESPONSABILITÀ --> AZIONE --> NOTIZIA DI DANNO

Sintesi: Con riferimento all'art. 17, comma 30-ter, D.L. n. 78/2009, conv. con legge n. 201/2009, ai sensi del quale le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, la giurisprudenza contabile sinora intervenuta nella soggetta materia ha

provveduto a chiarire come la ratio della norma sia quella di garantire che l'istruttoria contabile del P.M., nella fase di avvio, sia suffragata da elementi concreti e specifici e non si fondi su mere ipotesi o astratte supposizioni, non essendo ammissibile che la richiesta istruttoria si diriga in modo generico ad un intero settore di attività amministrativa per un rilevante periodo di tempo, poiché ciò si risolverebbe in una vera e propria attività di controllo da parte di un organo non abilitato a farlo.

Estratto: «Tanto premesso il Collegio ritiene di dover preliminarmente esaminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, riproposta dalla difesa dei convenuti nell'appello incidentale, ai sensi dell'art. 17, comma 30-ter, D.L. n. 78/2009, conv. con legge n. 201/2009. La norma citata dispone testualmente: "Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le Procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 dalla legge n. 97/2001. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta". La giurisprudenza contabile sinora intervenuta nella soggetta materia ha provveduto a chiarire come la ratio della norma sia quella di garantire che l'istruttoria contabile del P.M., nella fase di avvio, sia suffragata da elementi concreti e specifici e non si fondi su mere ipotesi o astratte supposizioni, non essendo ammissibile che la richiesta istruttoria si diriga in modo generico ad un intero settore di attività amministrativa per un rilevante periodo di tempo, poiché ciò si risolverebbe in una vera e propria attività di controllo da parte di un organo non abilitato a farlo. Le stesse Sezioni Riunite, con la sentenza n. 12/2011/QM hanno provveduto a dirimere i dubbi e le incertezze interpretative riguardanti anche tale aspetto affermando che: il termine "notizia", comunque non equiparabile a quello di denuncia è da intendersi secondo la comune accezione di dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; l'aggettivo "specifico" è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, bensì ragionevolmente circostanziata...". Orbene, con specifico riferimento al caso in esame, risulta dagli atti che il giudizio ha avuto origine da un esposto del 4 settembre 2007, proveniente da fonte qualificata (consiglieri comunali); esposto che descriveva ampiamente i fatti ed il possibile, conseguente illecito, come ampiamente sottolineato nella sentenza appellata (cfr. pagine. 44-47). Per quanto detto, ritiene il Collegio che l'eccezione debba essere respinta.»

RESPONSABILITÀ --> DANNO ERARIALE --> ERRATA QUANTIFICAZIONE
INDENNITÀ --> VAM

Sintesi: Non è impropria la qualificazione di terreno a "seminativo irriguo" in luogo di semplice "seminativo", e conseguentemente non costituisce danno erariale il maggior costo sopportato dall'Amministrazione per la sua acquisizione, qualora si tratti di un fondo certamente e indiscutibilmente irrigabile, in quanto area contigua ad un corso d'acqua e

prossima ad un canale: questa posizione comporta come naturale conseguenza una potenziale irrigabilità del terreno che certamente fa la differenza rispetto ad un terreno non irrigabile. Ciò anche alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 181/2011 per la quale la valutazione del terreno oggetto di espropriazione o di compravendita richiede, in ogni caso, di tener conto della “potenziale” utilizzazione del bene.

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE --> INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> VAM --> TERRENO IRRIGUO

Sintesi: La natura del terreno è definibile come irrigua qualora sia irrigato con acqua propria o di affitto, sia che nell'avvicendamento ricorrano coltivazioni richiedenti necessariamente l'irrigazione, come ad esempio il riso, sia che a talune non sia indispensabile.

Estratto: «Passando al merito della controversia, il Collegio, ritiene di dover in primis esaminare l'eccezione di “assenza di danno”, sollevata dagli appellanti/appellati, in opposizione al danno ritenuto “sussistente” dal Giudice di prime cure. Al riguardo, giova osservare che il predetto danno erariale è rappresentato dal maggior costo sopportato dal Comune di OMISSIS per l'acquisizione di un terreno di proprietà del sig. Marani. Maggiore costo determinato dalla impropria qualificazione di “seminativo irriguo” in luogo di semplice “seminativo” di detto terreno; circostanza che ha comportato il pagamento da parte del Comune di una somma ammontante ad Euro 162.307,20 in luogo di quella effettivamente spettante al sig. Marani, quale corrispettivo della compravendita del fondo semplicemente seminativo, pari ad Euro 142.018,80 (differenza pagata in più Euro 20.288,40). Il Giudice di primo grado ha indubbiamente escluso la natura irrigua del terreno basandosi sulla inequivoca documentazione fornita dall'Agenzia Regionale per l'Emilia Romagna, da cui risulterebbero non essere stati corrisposti contributi irrigui per gli anni di riferimento, nonché sul fatto che le colture in atto non necessitano di irrigazione e contestando la rilevanza che la difesa pretendeva di poter attribuire alla presunta “irrigabilità”, dovendosi far riferimento allo “effettivo utilizzo” dell'acqua disponibile. Questo Organo giudicante non ritiene di poter condividere le conclusioni raggiunte sul punto nella sentenza appellata. Nel caso in questione, infatti, trattasi di un fondo certamente e indiscutibilmente irrigabile, in quanto l'area è contigua ad un corso d'acqua ed è prossima ad un canale: questa posizione comporta come naturale conseguenza una potenziale irrigabilità del terreno che certamente fa la differenza rispetto ad un terreno non irrigabile. Soccorre, in proposito, la sentenza n. 181 del 10 giugno 2011 con la quale la Corte Costituzionale ha accolto l'eccezione di illegittimità costituzionale di alcune norme in materia di espropriazione che prevedevano un criterio di determinazione dell'indennità di esproprio per i suoli agricoli e per quelli non edificabili, astratto e predeterminato, del tutto svincolato dalla considerazione dell'effettivo valore di mercato dei suoli medesimi e tale da non assicurare all'avente diritto il versamento di un indennizzo integrale o quanto meno “ragionevole”. Il giudice delle leggi ha, infatti, ritenuto “occorre fare riferimento, per la determinazione, dell'indennizzo, al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge, Solo in tal modo può assicurarsi la congruità del ristoro spettante all'espropriato ed evitare che esso sia meramente apparente o irrisorio rispetto al valore del bene..... sia la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana sia quella della Corte Europea concordano nel ritenere che il punto di riferimento per determinare l'indennità di espropriazione deve essere il valore di mercato (o venale) del bene ablato. E tale punto di riferimento non può variare secondo la natura del bene, perché in tal modo verrebbe meno l'ancoraggio al dato

della realtà postulato come necessario per pervenire alla determinazione di una giusta indennità.Alla luce di detto parametro in relazione all'art. L de primo protocollo addizionale della CEDU nell'interpretazione datane dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, nonché dall'art. 42, comma 3 , Cost., si deve ora verificare il criterio di calcolo dell'indennità di espropriazione contemplato dalla normativa censurata, la quale prevede che, per i suoli agricoli e per quelli non edificabili, la detta indennità sia commisurata al valore agricolo medio del terreno, secondo la disciplina dettata dall'art. 16 della legge n. 865/1971 e successive modificazioni. Tale valore è determinato ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie, dalle apposite commissioni provinciali, con le modalità di cui alla norma da ultimo citata. Orbene, il valore tabellare così calcolato prescinde dall'area oggetto del procedimento espropriativo, ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene. Restano così trascurate le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno (che non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come l'acqua, l'energia elettrica, l'esposizione), la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo e quant'altro può incidere sul valore venale di esso. Il criterio, dunque, ha un carattere inevitabilmente astratto che elude il "ragionevole legame" con il valore di mercato, "prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente del resto con il "serio ristoro" richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte" (sentenza n. 348/2007).Ritiene il Collegio che la pronuncia della Corte costituzionale sia di per sé risolutiva del caso all'esame: la valutazione del terreno oggetto di espropriazione o di compravendita richiede, in ogni caso, di tener conto della "potenziale" utilizzazione del bene e il giudice costituzionale cita al riguardo proprio "la presenza" dell'acqua.In conclusione, la cultura di riferimento da prendere a base della valutazione era riconducibile a quella di "seminativo irriguo", perché tale era la concreta situazione del luogo, indennizzabile, per gli anni di riferimento, ad Euro 32.000,00 per ettaro, come da tabella approvata dalla competente Commissione provinciale.La natura irrigua del terreno emerge anche dalla certificazione del Consorzio della Bonifica Burana, nonché dalla planimetria, prodotta agli atti per estratto, dalla quale risulta che il terreno in questione è ricompreso all'interno del perimetro retinato verde, che individua, appunto la zona irrigua.In definitiva, il Collegio non può non convenire sul fatto, peraltro evidenziato anche dagli appellanti, che la natura del terreno è definibile come irrigua qualora sia "irrigato con acqua propria o di affitto, sia che nell'avvicendamento ricorrano coltivazioni richiedenti necessariamente l'irrigazione, come ad esempio il riso, sia che a talune non sia indispensabile" (in proposito, v. "Quadro di qualificazione dei terreni" di cui all'Istruzione per la qualificazione, classificazione e classamento dei terreni" del Ministero delle Finanze, redatta ai sensi dell'art. 47 del R.D. 12.11.1933 n. 1539).»

ACQUISIZIONE SANANTE: STRUMENTO NON UTILIZZABILE SE IL BENE È DEMANIALE

TAR LAZIO, SEZIONE III ROMA n.9303 del 02/09/2014

Relatore: Silvio Lomazzi - Presidente: Franco Bianchi

PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI -->

COLPEVOLEZZA --> CASISTICA --> IN CASO DI ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO

Sintesi: Non può essere riconosciuta, mancando uno degli elementi costitutivi, la pretesa risarcitoria, in qualsivoglia forma, specifica o per equivalente, conseguente all'annullamento degli atti del procedimento, qualora difetti l'elemento della colpevolezza (nel caso di specie per mancanza di unità di vedute in giurisprudenza in merito ai profili - contenuto dell'avviso dell'avvio del procedimento di espropriazione, ex art.11, comma 2 del D.P.R. n.327 del 2001 e motivazione della particolare urgenza richiesta per la procedura di cui all'art. 22 bis del D.P.R. n.327 del 2001 - che hanno determinato l'annullamento del decreto di occupazione).

Estratto: «Invero è necessario evidenziare al riguardo che difetta l'elemento della colpevolezza dell'Amministrazione; che nello specifico infatti, sia sul contenuto dell'avviso dell'avvio del procedimento di espropriazione, ex art.11, comma 2 del D.P.R. n.327 del 2001, che sulla motivazione della particolare urgenza richiesta per la procedura di cui all'art.22 bis del D.P.R. n.327 del 2001, non vi era unità di vedute in giurisprudenza (cfr. sulla prima questione, da un lato TAR Lazio, III ter, n.874 del 2009 e dall'altro, in sua riforma, proprio Cons. Stato, IV, n.3500 del 2011, mentre sulla seconda la stessa sentenza Cons. Stato, IV, n.3500 del 2011 dava conto di contrapposti orientamenti); che quindi, mancando uno degli elementi costitutivi, non può essere riconosciuta la pretesa risarcitoria, in qualsivoglia forma, specifica o per equivalente (cfr., tra le altre, Cons. Stato, VI, n.2763 del 2008).»

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> COMPETENZA --> IN CASO DI OPERA IN GESTIONE A TERZI

Sintesi: Sussiste la competenza in astratto di Autostrade per l'Italia spa ad emettere l'atto di acquisizione ex art.42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, quale soggetto utilizzatore dell'opera, come concessionario per la costruzione e gestione della stessa, delegato all'adozione degli atti previsti nel D.P.R. n.327 del 2001.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> BENI ACQUISIBILI --> DEMANIO/PATRIMONIO INDISPONIBILE --> STRADE

Sintesi: Il provvedimento di acquisizione, di cui all'art.42 bis del D.P.R. n.327 del 2001, è riferito ai beni patrimoniali; nel caso di sede autostradale, realizzata ed in esercizio, dunque secondo caratteristiche direttamente fissate dalla legge, ex art.822 c.c., di bene demaniale, non sussistono i presupposti normativi per emettere l'atto di acquisizione, in applicazione del cit. art.42 bis. L'atto amministrativo di acquisizione ha invece natura dichiarativa e deve essere emesso per mere esigenze di certezza.

Estratto: «In proposito, premessa la competenza in astratto di Autostrade per l'Italia spa ad emettere l'atto di acquisizione impugnato, quale soggetto utilizzatore dell'opera, ex art.42 bis del D.P.R. n.327 del 2001, come concessionario per la costruzione e gestione della stessa, delegato all'adozione degli atti previsti nel D.P.R. n.327 del 2001 (cfr. premesse dell'atto di acquisizione del 20 gennaio 2014, depositato dalla predetta Società il 22 gennaio 2014), occorre in ogni caso rilevare che il provvedimento di acquisizione, di cui all'art.42 bis del D.P.R. n.327 del 2001, è riferito ai beni patrimoniali; che nel caso di specie trattasi di sede autostradale, realizzata ed in esercizio, dunque secondo caratteristiche direttamente

fissate dalla legge, ex art.822 c.c., di bene demaniale, per il quale l'atto amministrativo di acquisizione ha natura dichiarativa e dovrà essere emesso per mere esigenze di certezza; che pertanto non sussistevano i presupposti normativi per emettere il diverso atto di acquisizione, in applicazione dell'art.42 bis del D.P.R. n.327 del 2001 (cfr. sulla questione già TAR Lazio, III, n.554 del 2012).»

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> TITOLARE
OBBLIGAZIONE --> OPERE STRADALI

Sintesi: L'indennizzo per la perdita del terreno oggetto della realizzazione dell'opera e per l'occupazione temporanea deve essere posto a carico del concessionario di costruzione e gestione (nel caso di specie Autostrade per l'Italia spa), delegato all'adozione degli atti previsti nel D.P.R. n.327 del 2001.

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E
DISTANZE LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> STRADALE/AUTOSTRADALE
--> EDIFICABILITÀ

Sintesi: Per la quantificazione dell'indennizzo per la perdita del terreno oggetto della realizzazione dell'opera occorre far riferimento al valore venale dello stesso, ex artt. 32, 37, 40 del D.P.R. n.327 del 2001, tenuto conto del vincolo di inedificabilità, conseguente alla collocazione del bene in fascia di rispetto autostradale, ex art.16 del D.Lgs. n.285 del 1992 e art.26 del D.P.R. n.495 del 1992.

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE --> INDENNITÀ DI
OCCUPAZIONE --> TEMPORANEA NON PREORDINATA AD ESPROPRIO

Sintesi: Relativamente all'indennizzo per occupazione temporanea vanno richiamate le previsioni di cui agli artt.49, 50 del D.P.R. n.327 del 2001, con riduzione della somma pari al valore venale del bene ad un dodicesimo, per ogni anno di occupazione.

INTERESSI E RIVALUTAZIONE NELL'ESPROPRIAZIONE -->
RIVALUTAZIONE E INTERESSI --> INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

Sintesi: Sull'indennità dovuta a fronte della perdita del bene e su quella di occupazione, quali debito di valuta, vanno calcolati gli interessi al saggio legale, dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.

Estratto: «Residua in capo alla ricorrente il diritto all'indennizzo per la perdita del terreno oggetto della realizzazione dell'opera e per l'occupazione temporanea dell'ulteriore area, da porre a carico di Autostrade per l'Italia spa, quale concessionaria di costruzione e gestione della stessa, delegata all'adozione degli atti previsti nel D.P.R. n.327 del 2001. Per la sua quantificazione giova evidenziare, quanto al primo terreno, che occorre far riferimento al valore venale dello stesso, ex artt.32, 37, 40 del D.P.R. n.327 del 2001, tenuto conto che trattasi di una superficie di mq.720 (cfr. allegato all'avviso di avvio del procedimento di acquisizione, depositato da Autostrade per l'Italia spa il 12 giugno 2013), in zona D2 del PRG, soggetta a vincolo di inedificabilità, rientrando in fascia di rispetto autostradale, ex art.16 del D.Lgs. n.285 del 1992 e art.26 del D.P.R. n.495 del 1992 (cfr. certificato di destinazione urbanistica allegato al ricorso, in cui è richiamato espressamente il vincolo

nonché documentazione fotografica depositata da Autostrade per l'Italia spa il 12 giugno 2013); quanto al secondo, che vanno richiamate le previsioni di cui agli artt.49, 50 del D.P.R. n.327 del 2001, con riduzione della somma dovuta ad un dodicesimo di quella suindicata, per ogni anno di occupazione, nel caso in esame protrattasi dal 6 agosto 2008 al 30 aprile 2012 (cfr. deposito di Autostrade per l'Italia spa del 25 marzo 2014), per una superficie di mq.2687 (cfr. allegato all'avviso di avvio del procedimento di acquisizione, depositato da Autostrade per l'Italia spa il 12 giugno 2013), parimenti in zona D2 del PRG, soggetta a vincolo di inedificabilità, rientrando in fascia di rispetto autostradale, ex art.16 del D.Lgs. n.285 del 1992 e art.26 del D.P.R. n.495 del 1992 (cfr. certificato di destinazione urbanistica allegato al ricorso, in cui è richiamato espressamente il vincolo nonché documentazione fotografica depositata da Autostrade per l'Italia spa il 12 giugno 2013); che infine sulle predette somme, quali debito di valuta secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, vanno calcolati gli interessi al saggio legale, dal deposito della presente sentenza all'effettivo soddisfo.»

ACCESSO AI FONDI EX ART. 15 DPR 327/2001: POSSIBILE ANCHE DOPO L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

TAR BASILICATA n.638 del 09/09/2014

Relatore: Pasquale Mastrantuono - Presidente: Michele Perrelli

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> ACCESSO AI FONDI --> DECRETO DI ACCESSO

Sintesi: L'autorizzazione ex art. 15 DPR n. 327/2001 non è un atto impugnabile, atteso che non lesivo delle posizioni giuridiche dei proprietari dei terreni, come per es. i provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità e di occupazione d'urgenza ed il decreto di espropriazione definitiva, in quanto è un atto di natura preparatoria, che, una volta compiute le relative operazioni, richiede il ripristino dello stato dei luoghi e/o, in ogni caso, l'indennizzo dei sacrifici patiti.

Estratto: «Poiché la domanda impugnatoria risulta palesemente infondata, si prescinde dalla sua inammissibilità, tenuto conto del condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. V n. 5777 del 27.10.2011; C.d.S. Sez. IV n. 458 del 3.7.1986; TAR Basilicata n. 13 del 19.1.2010 e n. 216 del 29.4.2010), secondo cui l'autorizzazione ex art. 15 DPR n. 327/2001 non è un atto impugnabile, atteso che non lesivo delle posizioni giuridiche dei proprietari dei terreni, come per es. i provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità e di occupazione d'urgenza ed il decreto di espropriazione definitiva, in quanto è un atto di natura preparatoria, che, una volta compiute le relative operazioni, richiede il ripristino dello stato dei luoghi e/o, in ogni caso, l'indennizzo dei sacrifici patiti.»

PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> ACCESSO, PROGETTAZIONE
SEGUITA DA

Sintesi: Sebbene l'art. 15 DPR 327/2001 risulti collocato nel Capo relativo all'approvazione del progetto definitivo, può verificarsi nella realtà, che la necessità di eseguire ulteriori rilievi planimetrici e/o verifiche geologiche venga riscontrata dopo l'approvazione del progetto definitivo. Ritenere che dopo l'approvazione del progetto definitivo non possa più essere rilasciata l'autorizzazione ex art. 15 DPR n. 327/2001 significherebbe accettare il rischio di costruire un'opera pubblica, con riferimento alla quale sussistono dubbi sulla sua stabilità e/o sicurezza.

OGGETTO --> ACCESSO EX ART. 15 DPR 327/2001

Sintesi: Non può escludersi a priori la necessità che i rilievi planimetrici e/o verifiche geologiche ex art. 15 DPR 327/2001 debbano essere eseguiti sui terreni circostanti a quelli assoggettati all'espropriazione e/o sui quali deve essere materialmente costruita l'opera pubblica.

Estratto: «Comunque, conviene esaminare nel merito il gravame, dal momento che i ricorrenti hanno anche proposto la domanda risarcitoria. Infatti, va rilevato che, sebbene l'art. 15 risulta collocato nel Capo del DPR n. 327/2001 relativo all'approvazione del progetto definitivo, può verificarsi nella realtà, come nella specie, che la necessità di eseguire ulteriori rilievi planimetrici e/o verifiche geologiche viene riscontrata dopo l'approvazione del progetto definitivo. Ritenere, come i ricorrenti, che dopo l'approvazione del progetto definitivo non può più essere rilasciata l'autorizzazione ex art. 15 DPR n. 327/2001 significherebbe che bisogna illogicamente per assurdo dover accettare il rischio di costruire un'opera pubblica, con riferimento alla quale sussistono dubbi sulla sua stabilità e/o sicurezza. A riprova di quanto sopra statuito, va evidenziato che lo stesso art. 15 DPR n. 327/2001 al comma 5 contempla fattispecie, che si verificano anche durante l'esecuzione dei lavori, come la scoperta di beni archeologici, ordigni bellici e siti inquinati. Per gli stessi motivi, non può escludersi a priori la necessità, come verificatosi nella vicenda in esame, che gli ulteriori rilievi planimetrici e/o verifiche geologiche debbano essere eseguiti sui terreni circostanti a quelli, assoggettati all'espropriazione e/o sui quali deve essere materialmente costruita l'opera pubblica.»

PROCEDURA --> NOTIFICHE --> FORMA --> A MEZZO POSTA

Sintesi: Qualora sia stata scelta come mezzo di comunicazione la raccomandata con avviso di ricevimento, anziché la notifica giudiziaria a mezzo posta, non può trovare applicazione l'art. 8, comma 4, L. n. 890/1982, ai sensi del quale la notifica si ha per eseguita 10 giorni dalla data del deposito del piego presso l'Ufficio Postale, ma l'art. 40, comma 3, DPR n. 655/1982, il quale per la compiuta giacenza delle raccomandate prevede il maggiore termine di 30 giorni.

Estratto: «Anche se va precisato che, poiché la SOL ha scelto come mezzo di comunicazione la raccomandata con avviso di ricevimento, anziché la notifica giudiziaria a mezzo posta, non può trovare applicazione l'art. 8, comma 4, L. n. 890/1982, ai sensi del quale la notifica si ha per eseguita 10 giorni dalla data del deposito del piego presso l'Ufficio Postale, ma l'art. 40, comma 3, DPR n. 655/1982, il quale per la compiuta giacenza delle raccomandate prevede il maggiore termine di 30 giorni.»

È IL SOGGETTO BENEFICIARIO DELL'ESPROPRIAZIONE A DOVER RISCONTRARE L'ISTANZA DI RETROCESSIONE

TAR CAMPANIA, SEZIONE I SALERNO n.1527 del 10/09/2014

Relatore: Giovanni Grasso - Presidente: Francesco Mele

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO -->
RETROCESSIONE --> TOTALE E PARZIALE --> PARZIALE --> ISTANZA -->
SILENZIO

Sintesi: L'art. 47 T.U. n. 327/2001 fa carico al soggetto beneficiario dell'espropriazione, quando sia stata realizzata un'opera pubblica o di pubblica utilità, di riscontrare l'istanza del soggetto espropriato finalizzata alla restituzione della parte del bene eventualmente non utilizzata, all'uopo trasmettendo all'istante ed al Comune (ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 48), apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento, recante indicazione dei beni non utilizzati e non servibili con il relativo corrispettivo. È illegittimo, pertanto, il silenzio serbato dal suddetto soggetto beneficiario a fronte dell'istanza del soggetto espropriato finalizzata alla retrocessione parziale.

Estratto: «LETTO il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale la società ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, ha lamentato l'illegittimità dell'inerzia serbata dall'ANAS s.p.a. e dal Comune di Salerno in ordine alla propria istanza, notificata in data 11/11/2013, con la quale aveva sollecitato la retrocessione parziale della parte di terreno individuabile ed insistente nella maggiore consistenza della particella 42 del foglio 51 del catasto terreni del Comune di Salerno;RITENUTO che l'art. 47 T.U. n. 327/2001 fa carico al soggetto beneficiario dell'espropriazione, quando sia stata realizzata un'opera pubblica o di pubblica utilità, di riscontrare l'istanza del soggetto espropriato finalizzata alla restituzione della parte del bene eventualmente non utilizzata, all'uopo trasmettendo all'istante ed al Comune (ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 48) apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento, recante indicazione dei beni non utilizzati e non servibili con il relativo corrispettivo;CONSIDERATO che al relativo obbligo l'ANAS si è, in concreto, sottratta, non essendosi costituita per allegare e dimostrare ragioni giustificative dell'inerzia o dell'eventuale rifiuto;RITENUTO che, pertanto – ferma l'estraneità dell'Amministrazione comunale all'obbligo per cui è causa, con conseguente estromissione dalla lite per difetto di legittimazione passiva – il ricorso merita di essere accolto»

AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI FONDI: ATTO NON IMPUGNABILE

TAR VENETO, SEZIONE I n.1199 del 11/09/2014

Relatore: Enrico Mattei - Presidente: Bruno Amoroso

PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> OPERA PUBBLICA -->
NELLA LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA

Sintesi: Le scelte amministrative circa l'adozione degli strumenti urbanistici e la destinazione delle singole aree si risolvono in apprezzamenti di merito che sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, a meno che non risultino inficiate da errori di fatto o manifeste illogicità le quali, tuttavia, non si rinvergono nel caso in cui l'amministrazione abbia puntualmente motivato le proprie scelte, previa assunzione dei pareri forniti dalle autorità competenti.

Estratto: «Parimenti infondato, è l'ottavo motivo con il quale si contesta la localizzazione del parcheggio, atteso che le scelte amministrative circa l'adozione degli strumenti urbanistici e la destinazione delle singole aree si risolvono in apprezzamenti di merito che sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, a meno che non risultino inficiate da errori di fatto o manifeste illogicità le quali, tuttavia, non si rinvergono nel caso di specie, avendo l'amministrazione comunale puntualmente motivato le proprie scelte, previa assunzione dei pareri forniti dalle autorità competenti.»

PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> COMPETENZA --> NEI COMUNI

Sintesi: È la giunta comunale competente ad approvare il progetto definitivo dell'opera pubblica, atteso che la dichiarazione di pubblica utilità in esso ricompresa discende da valutazioni discrezionali e di cura dell'interesse pubblico, insuscettibili di essere ricondotte negli atti gestionali rimessi alla competenza del dirigente comunale ex art. 107 del d.lgs. 267/2000.

Estratto: «Deve, in primo luogo, essere respinta la doglianza con la quale parte ricorrente deduce l'incompetenza della giunta comunale ad approvare il progetto definitivo dell'opera in questione, atteso che la dichiarazione di pubblica utilità in esso ricompresa, discende da valutazioni discrezionali e di cura dell'interesse pubblico, insuscettibili di essere ricondotte negli atti gestionali rimessi alla competenza del dirigente comunale ex art. 107 del d.lgs. 267/2000.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> ACCESSO AI FONDI --> DECRETO DI
ACCESSO

Sintesi: È inammissibile il ricorso avverso gli atti di autorizzazione all'accesso ai fondi, trattandosi di atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.

Estratto: «Per quanto concerne, invece, le restanti censure con le quali la ricorrente assume che l'accesso ai fondi possa avvenire solo in seguito al decreto di occupazione, il Collegio non può far altro che rilevarne l'inammissibilità, in quanto formulate avverso atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.»

PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> PROROGA -

-> AMMINISTRATIVA --> COMPETENZA

Sintesi: L'art. 13 della legge n. 2359/1865 rimette la possibilità di proroga dei termini di ultimazione della procedura espropriativa e dei lavori all'autorità che li ha preventivamente fissati.

Estratto: «Per quanto riguarda, invece, la dedotta incompetenza della giunta comunale a deliberare sulla proroga dei suddetti termini, è sufficiente osservare che l'art. 13 della legge n. 2359/1865 rimette tale possibilità all'autorità che li ha preventivamente fissati, con la conseguenza che, nel caso di specie, essendo stati indicati dalla giunta comunale con deliberazione n. 368/02, la loro modifica non poteva che provenire da tale organo.»

PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO --> OCCUPAZIONE --> NON NECESSARIO

Sintesi: Né può porsi un problema di garanzie procedurali proprie del decreto d'occupazione d'urgenza, avendo la giurisprudenza definitivamente chiarito che tale provvedimento è “atto di mera attuazione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, con la conseguenza che le garanzie procedurali relative alla partecipazione sono proprie solo di quest'ultimo”.

Estratto: «Né può porsi un problema di garanzie procedurali proprie del decreto d'occupazione d'urgenza, avendo la giurisprudenza definitivamente chiarito che tale provvedimento è “atto di mera attuazione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, con la conseguenza che le garanzie procedurali relative alla partecipazione sono proprie solo di quest'ultimo” (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 26.09.2013, n. 4766).»

AZIONE RISARCITORIA: NESSUNA PRESCRIZIONE SALVO USUCAPIONE

TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n.2268 del 11/09/2014
Relatore: Sebastiano Zafarana - Presidente: Filippo Giamportone

PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DIES A QUO

Sintesi: Anche dopo l'eliminazione dal mondo giuridico dell'istituto della cd. acquisizione sanante di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di quest'ultima norma (Cort. Cost. sentenza 8 ottobre 2010 n. 293), il comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione, comunque riconducibile alla estrinsecazione di un potere pubblico in ragione di una valida dichiarazione di pubblica utilità e di un legittimo decreto occupazione d'urgenza, cui tuttavia non ha fatto seguito nei termini previsti dalla legge il provvedimento definitivo di esproprio, è qualificabile quale illecito permanente nella cui vigenza non decorre la prescrizione.

PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CONVENZIONE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Sintesi: Le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo adottate nel corso dell'anno 2000 (sentenze C.E.D.U. del 30 maggio 2000, n. 24638/94, Carbonara e Ventura e n. 31524/96, Società Belvedere Alberghiera), hanno sancito la contrarietà con l'ordinamento internazionale dell'istituto di origine giurisprudenziale della "espropriazione sostanziale" nelle due ipotesi alternative della occupazione acquisitiva o usurpativa.

COMUNITÀ EUROPEA ED ENTI TERRITORIALI --> CONVENZIONE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO --> RAPPORTO CON LA COSTITUZIONE
--> ART. 117 COST.

Sintesi: Le disposizioni della C.E.D.U., hanno oggi diretta incidenza sul piano interno in ragione del combinato disposto della nuova formulazione dell'art.6 del Trattato dell'Unione Europea (a seguito delle modifiche apportate con il Trattato di Lisbona, firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007) e l'art.117 co.1 della Costituzione, come in ultimo modificato con L.Cost.3/2001.

PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE -->
INTERVENUTA USUCAPIONE

Sintesi: Salva la possibilità di optare per le differenti forme "risarcitorie" che l'ordinamento appresta (restituzione del bene ovvero risarcimento del danno per equivalente), il soggetto "spogliato" può agire nei confronti dell'ente pubblico, senza dover sottostare al termine prescizionale quinquennale decorrente dalla trasformazione irreversibile del bene, con l'unico limite temporale rinvenibile nell'acquisto della proprietà, per usucapione ventennale del bene, eventualmente maturata dall'ente pubblico.

Estratto: «2. Preliminarmente il Collegio deve occuparsi dell'esame dell'eccezione di avvenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno proposta dal Comune di Raffadali. L'eccezione è infondata. Ed invero, anche dopo l'eliminazione dal mondo giuridico dell'istituto della cd. acquisizione sanante di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di quest'ultima norma (Cort. Cost. sentenza 8 ottobre 2010 n. 293), il Collegio ritiene di dover aderire alla consolidata giurisprudenza pregressa che qualifica il comportamento in specie tenuto dalla pubblica amministrazione (comunque riconducibile alla estrinsecazione di un potere pubblico in ragione di una valida dichiarazione di pubblica utilità e di un legittimo decreto occupazione d'urgenza, cui tuttavia non ha fatto seguito nei termini previsti dalla legge il provvedimento definitivo di esproprio) quale illecito permanente nella cui vigenza non decorre la prescrizione (cfr. T.A.R. Palermo sez. III, 13 gennaio 2009, n. 39) in mancanza di un effetto traslativo della proprietà, stante la mancanza del provvedimento di esproprio, connesso alla mera irrevocabile modifica dei luoghi. Ciò anche in conformità alle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo adottate nel corso dell'anno 2000 (sentenze C.E.D.U. del 30 maggio 2000, n. 24638/94, Carbonara e Ventura e n. 31524/96, Società Belvedere Alberghiera) che hanno sancito la contrarietà con l'ordinamento internazionale dell'istituto di origine giurisprudenziale della "espropriazione sostanziale" nelle due ipotesi alternative della occupazione acquisitiva o usurpativa; giurisprudenza oggi ulteriormente

avvalorata dalla rinnovata e diretta incidenza sul piano interno delle disposizioni della C.E.D.U., in ragione del combinato disposto della nuova formulazione dell'art.6 del Trattato dell'Unione Europea (a seguito delle modifiche apportate con il Trattato di Lisbona, firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007) e l'art.117 co.1 della Costituzione, come in ultimo modificato con L.Cost.3/2001 (cfr. sul punto di recente T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, Sentenza 18 maggio 2010 n.11984). Pertanto, salva la possibilità di optare – come in seguito meglio illustrato - per le differenti forme “risarcitorie” che l'ordinamento appresta (i.e.: restituzione del bene ovvero risarcimento del danno per equivalente), il soggetto “spogliato” può agire nei confronti dell'ente pubblico, senza dover sottostare al termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla trasformazione irreversibile del bene, con l'unico limite temporale rinvenibile nell'acquisto della proprietà, per usucapione ventennale del bene, eventualmente maturata dall'ente pubblico (in termini, T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 2 settembre 2009, n. 1462).»

PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Sintesi: La prassi giudiziaria nazionale, che aveva ammesso l'acquisto per “accessione invertita” da parte dell'Amministrazione nel caso di irreversibile trasformazione di un'area per la quale fosse stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera da realizzare e non fosse intervenuto il prescritto decreto di esproprio, è stata qualificata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo come "sistematica violazione" delle specifiche disposizioni della Convenzione, stipulata nel 1950, relative alla tutela del diritto di proprietà.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> IN GENERALE

Sintesi: Il legislatore con il D.P.R. 327 del 2001, ha introdotto l'art. 43, che - in presenza di un effettivo interesse pubblico, rilevato ed evidenziato nell'atto ablatorio emanato "in sanatoria" - consentiva all'Amministrazione di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, risarcendo integralmente il danno cagionato al proprietario ed esercitando il potere di acquisizione dell'area detenuta senza titolo.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SULLA TUTELA RESTITUTORIA/RISARCITORIA

Sintesi: Con la sopravvenuta dichiarazione d'incostituzionalità, per eccesso di delega, dell'art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001, si è ritornati al sistema risalente alla legge sull'esproprio del 1865 (non essendo applicabile l'istituto dell'accessione invertita, ormai sanzionato dalla Corte Europea come contrario ai principi della Convenzione), con la conseguenza che, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di natura ablatoria, il proprietario dell'area occupata resta tale a dispetto dell'intervenuta trasformazione irreversibile.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ

Sintesi: L'art. 42 - bis del D.P.R. n. 327 del 2001, introdotto con D.L. n. 98 del 2011, ha nuovamente disciplinato il potere discrezionale di acquisizione del bene "in sanatoria" già

regolato dall'art. 43, sancendo che l'Amministrazione, valutate le circostanze e comparati gli interessi in conflitto, possa decidere se demolire in tutto o in parte l'opera, restituendo l'area al proprietario, oppure disporre l'acquisizione.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RETROATTIVITÀ --> RETROATTIVO

Sintesi: L'art. 42 bis DPR 327/2001 trova applicazione anche in relazione "ai fatti anteriori", (art. 42 bis, comma 8).

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> REGIONI/PROVINCE --> SICILIA

Sintesi: L'art. 42 bis DPR 327/2001 è applicabile nella Regione Siciliana in virtù del rinvio dinamico, dapprima sancito dall'art. 36 L.R. n. 7 del 2002 e, poi, dall'art. 1, primo comma, L.R. n. 12 del 2011, che hanno entrambe stabilito, salvo deroghe particolari, la diretta applicabilità del D.P.R. n. 327 del 2001 e delle sue successive integrazioni e modificazioni nel territorio della Regione.

Estratto: «Come sopra anticipato, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 293/2010 ha dichiarato l'incostituzionalità, per eccesso di delega, dell'art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001, norma che, a sua volta, era stata emanata dal legislatore delegato per consentire una "legale via di uscita" per i molti casi in cui una Pubblica Amministrazione (ovvero un soggetto privato da essa immesso nel possesso dei beni in esecuzione di un'ordinanza di occupazione d'urgenza) avesse finito per occupare senza titolo e per trasformare irreversibilmente, un'area di proprietà altrui in assenza di un valido ed efficace decreto di esproprio (sul punto cfr. Cons. St., VI, n. 6351/2011). Senza ripercorrere nel dettaglio i contenuti della prassi giudiziaria nazionale, che aveva ammesso l'acquisto per "accessione invertita" da parte dell'Amministrazione nel caso di irreversibile trasformazione di un'area per la quale fosse stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera da realizzare e non fosse intervenuto il prescritto decreto di esproprio, è noto che tale prassi è stata qualificata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo come "sistematica violazione" delle specifiche disposizioni della Convenzione, stipulata nel 1950, relative alla tutela del diritto di proprietà. Il legislatore, pertanto, con il D.P.R. 327 del 2001, ha introdotto l'art. 43, che - in presenza di un effettivo interesse pubblico, rilevato ed evidenziato nell'atto ablatorio emanato "in sanatoria" - consentiva all'Amministrazione di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, risarcendo integralmente il danno cagionato al proprietario ed esercitando il potere di acquisizione dell'area detenuta senza titolo. Con la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità, per eccesso di delega, dell'art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001, si è ritornati al sistema risalente alla legge sull'esproprio del 1865 (non essendo applicabile l'istituto dell'accessione invertita, ormai sanzionato dalla Corte Europea come contrario ai principi della Convenzione), con la conseguenza che, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di natura ablatoria, il proprietario dell'area occupata resta tale a dispetto dell'intervenuta trasformazione irreversibile. L'art. 42 - bis del D.P.R. n. 327 del 2001, introdotto con D.L. n. 98 del 2011, ha nuovamente disciplinato il potere discrezionale di acquisizione del bene "in sanatoria" già regolato dall'art. 43, sancendo che l'Amministrazione, valutate le circostanze e comparati gli interessi in conflitto, possa decidere se demolire in tutto o in parte l'opera, restituendo l'area al proprietario, oppure disporre l'acquisizione. La norma trova applicazione anche in relazione "ai fatti anteriori",

come per l'appunto quello in esame (art. 42 bis, comma 8), ed è applicabile nella Regione Siciliana in virtù del rinvio dinamico, dapprima sancito dall'art. 36 L.R. n. 7 del 2002 e, poi, dall'art. 1, primo comma, L.R. n. 12 del 2011, che hanno entrambe stabilito, salvo deroghe particolari che in questa sede non interessano, la diretta applicabilità del D.P.R. n. 327 del 2001 e delle sue successive integrazioni e modificazioni nel territorio della Regione.»

PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> RIMESSIONE IN PRISTINO

Sintesi: Nonostante l'irreversibile modificazione dell'area illecitamente occupata, la proprietà della stessa rimane in capo all'originario proprietario o a suoi aventi causa con la conseguenza che, nel caso di specie, sussistono i presupposti civilistici per ordinare la restituzione del bene ai proprietari, previa riduzione in pristino stato.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --> DOPO CONDANNA ALLA RESTITUZIONE DEL BENE

Sintesi: L'art. 42 bis DPR 327/2001 regola in termini di autonomia i rapporti tra potere amministrativo di acquisizione in sanatoria e processo amministrativo di annullamento; ne deriva che ove il giudice, in applicazione dei principi generali, condannasse l'amministrazione alla restituzione del bene, il vincolo del giudicato elidirebbe irrimediabilmente il potere sanante dell'amministrazione (salva ovviamente l'autonoma volontà transattiva delle parti), con conseguente frustrazione degli obiettivi avuti a riferimento dal legislatore.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> POTERI DEL GIUDICE --> CONDANNA ALTERNATIVA

Sintesi: I principi desumibili dall'art. 42 bis DPR 327/2001 e le possibilità insite nel principio di atipicità delle pronunce di condanna, ex art. 34 lett. c) c.p.a., consentono una formulazione della sentenza che non pregiudichi la possibilità per l'Amministrazione di acquisire il bene ai sensi del citato art. 42 – bis. Deve pertanto ordinarsi all'Amministrazione comunale di provvedere ai sensi dell'art. 42 - bis, qualora l'Amministrazione stessa non ritenga e di restituire l'immobile ai legittimi proprietari previa riduzione in pristino stato.

Estratto: «Chiarito ciò, il Collegio fa integralmente proprie le considerazioni già espresse nelle recenti proprie sentenze nonché del Tar Catania (sent. 1498/2012, cit.), secondo cui “a seguito dell'annullamento del decreto di esproprio, l'Amministrazione ha l'obbligo giuridico di far venir meno l'occupazione sine titulo e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, restituendo l'immobile al legittimo titolare dopo aver demolito quanto ivi realizzato, atteso che la realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato costituisce un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto e come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, in quanto tale trasferimento può dipendere solo da un formale atto di acquisizione dell'Amministrazione, mentre deve escludersi che il diritto alla restituzione possa essere limitato da altri atti estintivi (rinunziativi o abdicativi, che dir si voglia) della proprietà o da altri comportamenti, fatti o conegni (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, IV, n. 4833/2009 e n. 676/2011)”.Nonostante

l'irreversibile modificazione dell'area illecitamente occupata, la proprietà della stessa rimane, quindi, in capo all'originario proprietario o a suoi aventi causa, con la conseguenza che, nel caso di specie, sussistono i presupposti civilistici per ordinare la restituzione del bene ai proprietari, previa riduzione in pristino stato. Come è noto, peraltro, l'art. 43, secondo comma, D.P.R. n. 327 del 2001, attribuiva all'Amministrazione la facoltà e l'onere di chiedere in giudizio la limitazione alla sola condanna risarcitoria ed al giudice il potere di escludere senza limiti di tempo la restituzione del bene, con il corollario dell'obbligatoria e successiva emanazione dell'atto di acquisizione. L'art. 42 - bis D.P.R. n. 327 del 2001, pur facendo salvo il potere di acquisizione sanante in capo all'Amministrazione, non ripropone, invece, lo schema processuale previsto dal secondo comma dell'art. 43. Come evidenziato nella recente pronuncia n. 1514/2012 della IV Sezione del Consiglio di Stato, l'eliminazione delle descritte facoltà inibisce l'emersione, in sede processuale, dell'interesse pubblico all'acquisizione in sanatoria dell'immobile, dovendosi del resto escludere che l'interesse, anche se dedotto ed argomentato dalla difesa dell'Amministrazione nelle proprie memorie, costituisca o possa costituire (venuta meno la peculiare norma di cui all'art. 43, secondo comma) oggetto e frutto di quella ponderata valutazione degli "interessi in conflitto" che il legislatore demanda esclusivamente all'Amministrazione nell'ambito della naturale sede procedimentale. Ciononostante il potere discrezionale dell'Amministrazione di disporre l'acquisizione sanante è conservato: l'art. 42 - bis, infatti, regola in termini di autonomia i rapporti tra potere amministrativo di acquisizione in sanatoria e processo amministrativo, consentendo l'emanazione del provvedimento dopo che "sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio" od anche, "durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti citati, se l'Amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira". La norma non regola più, invece, i rapporti tra azione risarcitoria, potere di condanna del giudice e successiva attività dell'Amministrazione, sicché ove il giudice, in applicazione dei principi generali, condanni l'Amministrazione alla restituzione del bene, il vincolo del giudicato elide irrimediabilmente il potere sanante dell'Amministrazione (salva ovviamente l'autonoma volontà transattiva delle parti) con conseguente frustrazione degli obiettivi perseguiti dal legislatore. Tuttavia, come osservato nella citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1514/2012, i principi derivanti dall'interpretazione sistematica delle norme sopra citate e le possibilità insite nel principio di atipicità delle pronunce di condanna, di cui all'art. 34, primo comma, lett. c), c.p.a., consentono una formulazione della sentenza che non pregiudichi la possibilità per l'Amministrazione di acquisire il bene ai sensi del citato art. 42 - bis".

3.2. Nel caso oggetto del presente giudizio, i ricorrenti con il ricorso in epigrafe hanno chiesto il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima dei fondi di loro proprietà, che è stato irreversibilmente trasformato, in quanto l'attività edilizia del Comune è stata completata. Invece i ricorrenti non hanno chiesto la restituzione del bene, ma la domanda non poteva essere formulata nel ricorso introduttivo del giudizio in quanto il quadro normativo vigente all'epoca della sua proposizione non lo avrebbe consentito. Il ricorso va accolto e alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 42 bis, l'Amministrazione deve nuovamente esercitare le proprie valutazioni in ordine all'acquisizione definitiva del bene al proprio patrimonio.

3.3. Infatti, fermo restando che i ricorrenti non possono che ritenersi ancora proprietari dei beni oggetto del provvedimento impugnato, deve ordinarsi all'Amministrazione comunale di provvedere ai sensi dell'art. 42 - bis D.P.R. n. 327 del 2001, qualora l'Amministrazione stessa non ritenesse di restituire l'immobile ai legittimi proprietari previa riduzione in pristino stato.»

PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE

ILLEGITTIMA --> CRITERI DI CALCOLO

Sintesi: Il risarcimento del danno da occupazione illegittima, nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla restituzione del bene, deve consistere negli interessi legali calcolati sul valore, all'epoca dell'immissione in possesso, della superficie occupata. Le somme così determinate in relazione a ciascuna annualità dovranno, poi, essere rivalutate anno per anno e sugli importi così rivalutati dovranno essere corrisposti gli interessi legali, in base ai principi generali sulla liquidazione dell'obbligazione risarcitoria.

Estratto: «In tale ultima ipotesi, l'Amministrazione dovrà anche risarcire il danno per l'occupazione illegittima a far data dall'immissione in possesso sino alla restituzione effettiva del bene. Il risarcimento del danno da occupazione illegittima, nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla restituzione del bene, dovrà consistere negli interessi legali calcolati sul valore, all'epoca dell'immissione in possesso, della superficie occupata (sul punto cfr. Tar Campania, Salerno II, n. 1539/ 2001). Le somme così determinate in relazione a ciascuna annualità dovranno, poi, essere rivalutate anno per anno e sugli importi così rivalutati dovranno essere corrisposti gli interessi legali, in base ai principi generali sulla liquidazione dell'obbligazione risarcitoria (sul punto, cfr., per tutte, Cass. Civ. I, n. 19510/2005).»

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> CRITERI DI CALCOLO

Sintesi: Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di fare applicazione dell'art. 42 – bis DPR 327/2001, deve corrispondere ai proprietari dell'immobile occupato senza titolo un indennizzo corrispondente al valore venale - calcolato tenendo conto della superficie occupata al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione, oltre il 10% di tale valore per il ristoro del danno non patrimoniale (art. 42 - bis, primo e terzo comma).

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> PERIODO OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA

Sintesi: Nell'ipotesi di acquisizione del bene illegittimamente occupato ai sensi dell'art. 42 – bis DPR 327/2001, l'Amministrazione deve corrispondere il risarcimento per l'occupazione illegittima, dall'immissione in possesso sino alla data di acquisizione del bene, consistente nell'interesse del 5% sul valore venale della superficie occupata al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione (art. 42 - bis, terzo comma).

Estratto: «In alternativa, l'Amministrazione dovrà attivarsi perché il possesso illegittimo si converta in possesso legittimo a seguito di un valido titolo di acquisto, che, in primo luogo, può essere quello previsto dall'art. 42 - bis D.P.R. n. 327 del 2001, fatta salva ogni altra ipotesi di acquisto legittimo (cessione volontaria, donazione, usucapione, etc.). Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di fare applicazione del citato art. 42 - bis, essa dovrà corrispondere ai proprietari dell'immobile un indennizzo corrispondente al valore venale - calcolato tenendo conto delle misurazioni eseguite come sopra suggerito - della superficie occupata al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione, oltre il 10% di tale valore per il ristoro del danno non patrimoniale (art. 42 - bis, primo e terzo comma). Nell'ipotesi di acquisizione ai sensi del citato art. 42 - bis, l'Amministrazione dovrà, inoltre, corrispondere il risarcimento per l'occupazione illegittima, dall'immissione in

possesso sino alla data di acquisizione del bene, consistente nell'interesse del 5% sul valore venale della superficie occupata al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione (art. 42 - bis , terzo comma).»

SE IL NUMERO DEI DESTINATARI È SUPERIORE A 50 L'URGENZA RILEVANTE AI FINI DELL'OCCUPAZIONE È IN RE IPSA

TAR PIEMONTE, SEZIONE II n.1465 del 16/09/2014
Relatore: Antonino Masaracchia - Presidente: Vincenzo Salamone

PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO --> SOGLIA 50 DESTINATARI

Sintesi: A norma dell'art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001, non è dovuta la comunicazione individuale qualora il numero dei destinatari sia superiore a 50; a tal proposito, per la disamina del motivo di impugnazione con il quale si è dedotta, unicamente, la mancanza della comunicazione individuale alla ditta ricorrente è irrilevante che la pubblicazione prevista nella citata norma sia stata effettuata o meno: quello che conta è che non sia dovuta, in base alla legge, la comunicazione individuale invocata.

Sintesi: Relativamente alla comunicazione di avvio del procedimento concernente l'approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 327 del 2001, per le procedure che interessano più di cinquanta destinatari, la comunicazione individuale non è richiesta dalla legge dovendo invece essere rispettate le forme di pubblicazione di cui all'art. 11, comma 2, del medesimo d.P.R.

Estratto: «Priva di pregio è, anzitutto, la censura ex art. 11 del d.P.R. n. 327 del 2001, in tema di avviso di avvio del procedimento sull'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. La ricorrente si duole del fatto che il provvedimento regionale conclusivo della Conferenza di Servizi (in seno alla quale è stato approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica, con conseguente variante del PRG, ed è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio) non le sia stato mai comunicato nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 11 citato. In contrario va tuttavia rilevato che i soggetti interessati alla procedura espropriativa erano, nella presente fattispecie, più di cinquanta: ciò emerge, per tabulas, dal lungo elenco dei soggetti proprietari di cui al piano particellare di esproprio redatto a cura di ARES Piemonte (doc. n. 2 della resistente), circostanza che non è neppure seriamente contestata dalla ricorrente (la quale, nella memoria depositata il 23 giugno 2014, si è limitata a replicare, sul punto, che "... non pare neppure che le ditte da espropriare siano numericamente superiori a cinquanta", ma senza offrire alcuna prova dell'assunto, a fronte dell'evidenza documentale opposta discendente dal citato piano particellare). Trovava, così, applicazione, nella specie, l'art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, a norma del quale, allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, "la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a

diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo”). Al riguardo, per la disamina del motivo di impugnazione – con il quale si è dedotta, unicamente, la mancanza della comunicazione individuale alla ditta ricorrente – è poi irrilevante che la pubblicazione sia stata effettuata o meno (sul punto, le parti hanno sostenuto tesi opposte): quello che conta è che non era dovuta, in base alla legge, la comunicazione individuale invocata dalla ricorrente. Analogamente è a dirsi per la comunicazione di avvio del procedimento concernente l’approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 16, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 327 del 2001. Anche in questo caso, per le procedure che interessano più di cinquanta destinatari, la comunicazione individuale non è richiesta dalla legge dovendo invece essere rispettate le forme di pubblicazione di cui all’art. 11, comma 2, del medesimo d.P.R.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE -->
DECORRENZA --> PUBBLICA UTILITÀ --> COMUNICAZIONE ART. 17 DPR
327/2001

Sintesi: La mancanza della comunicazione della data in cui era divenuto efficace l’atto di approvazione del progetto definitivo (art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001), secondo la giurisprudenza amministrativa, non comporta invalidità degli atti della procedura espropriativa ma è in grado di incidere solo sulla decorrenza del termine per l’impugnazione, ai fini di un’eventuale rimessione in termini.

Estratto: «Quanto, poi, alla mancata comunicazione della data in cui era divenuto efficace l’atto di approvazione del progetto definitivo (art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001), in disparte la circostanza che – come riferito in giudizio da ARES Piemonte – tale comunicazione è stata, nella specie, effettuata (cfr. la nota prot. n. 3171/10 del 25 giugno 2007: doc. n. 8 di ARES), va ricordato che, secondo la giurisprudenza amministrativa, tale mancanza non comporta invalidità degli atti della procedura espropriativa ma è in grado di incidere solo sulla decorrenza del termine per l’impugnazione, ai fini di un’eventuale rimessione in termini (cfr., di recente, TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 113 del 2013).»

OCCUPAZIONE --> DECRETO MOTIVATO ART. 22 BIS DPR 327/2001 -->
CONDIZIONI --> URGENZA --> COMMA 2 LETT. A) - B) --> SOPRA I 50
DESTINATARI

Sintesi: In considerazione dell’alto numero dei soggetti espropriandi (superiore, a cinquanta), la motivazione dell’urgenza dell’intervento legittimante il ricorso alla procedura abbreviata ex art. 22-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 deve considerarsi in re ipsa in quanto, alla luce del dato normativo (art. 22-bis, comma 2, lett. b), così come autorevolmente interpretato dal Consiglio di Stato “l’espletamento del procedimento di determinazione dell’indennità di espropriazione in relazione ad un così elevato numero di proprietari espropriandi ritarderebbe eccessivamente (secondo la valutazione del legislatore, valutazione che non risulta essere arbitraria o irragionevole) l’effettiva esecuzione delle opere (per le quali – non bisogna dimenticare – è sempre già stata dichiarata la pubblica utilità, nonché l’urgenza e l’indifferibilità dei lavori).

OCCUPAZIONE --> DECRETO MOTIVATO ART. 22 BIS DPR 327/2001 -->
CONDIZIONI --> URGENZA --> COMPLETAMENTO OPERA ESISTENTE

Sintesi: Deve ritenersi che il decreto di occupazione d'urgenza abbia motivato adeguatamente la ricorrenza del requisito dell'urgenza qualora dia atto che l'avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza, in quanto ultimo lotto di opera che consente di dare piena funzionalità e condizioni definitive di sicurezza a quanto già realizzato.

Estratto: «In ordine alla censura con la quale è stata revocata in dubbio la legittimità del ricorso alla procedura abbreviata ex art. 22-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 (occupazione d'urgenza), deve rilevarsi che, proprio in considerazione dell'alto numero dei soggetti espropriandi (superiore, come detto, a cinquanta), nella specie la motivazione dell'urgenza dell'intervento doveva considerarsi in re ipsa in quanto, alla luce del dato normativo (art. 22-bis, comma 2, lett. b, del d.P.R. n. 327 del 2001), così come autorevolmente interpretato dal Consiglio di Stato (cfr. dec. n. 3968 del 2007 della sez. IV), "l'espletamento del procedimento di determinazione dell'indennità di espropriazione in relazione ad un così elevato numero di proprietari espropriandi ritarderebbe eccessivamente (secondo la valutazione del legislatore, valutazione che non risulta essere arbitraria o irragionevole) l'effettiva esecuzione delle opere (per le quali – non bisogna dimenticare – è sempre già stata dichiarata la pubblica utilità, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori)". In ogni caso, il decreto di occupazione d'urgenza aveva motivato adeguatamente, nel caso di specie, proprio la ricorrenza del requisito dell'urgenza: vi si legge, infatti, che "... l'avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza, in quanto trattasi di ultimo lotto della variante di Omegna che consente di dare piena funzionalità e condizioni definitive di sicurezza a quanto già realizzato..."»

PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> OPERA PUBBLICA --> NELLA SCELTA DI COME E PERCHÉ REALIZZARE L'OPERA

Sintesi: Nei procedimenti preordinati all'approvazione del progetto di un'opera pubblica, le valutazioni di idoneità tecnica e gli apprezzamenti circa l'opportunità di una determinata soluzione in luogo di un'altra non devono necessariamente risultare dalla motivazione dei provvedimenti finali, essendo essi insiti negli atti progettuali e nelle determinazioni assunte nel corso della sequela procedimentale.

Estratto: «Quanto, infine, alla censura di eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, deve in contrario rilevarsi – in disparte le censure di tardività e di inammissibilità formulate da ARES Piemonte – che, come in passato già ritenuto da questo TAR, nei procedimenti preordinati all'approvazione del progetto di un'opera pubblica, le valutazioni di idoneità tecnica e gli apprezzamenti circa l'opportunità di una determinata soluzione in luogo di un'altra non devono necessariamente risultare dalla motivazione dei provvedimenti finali, essendo essi insiti negli atti progettuali e nelle determinazioni assunte nel corso della sequela procedimentale (cfr. TAR Piemonte, sez. II, n. 611 del 2001). Non consta, peraltro, nel caso di specie, che la società ricorrente sia intervenuta nel procedimento (come astrattamente avrebbe potuto) per illustrare all'amministrazione procedente la soluzione ritenuta tecnicamente migliore; né di alcun aiuto, in proposito, risulta essere la relazione tecnica prodotta in giudizio dalla ricorrente medesima (perizia del geom. Paolo Bertana: doc. n. 6) la quale si è limitata a contestare, sotto più profili, il progetto dell'opera pubblica (definito "fortemente carente oltre che poco rispondente ai canoni qualitativi previsti dalle normative di settore") ma senza proporre, in concreto, alcuna modalità di esecuzione alternativa.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ

Sintesi: Manca la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine a quelle censure che, nel contestare alcune indicazioni contenute nella tabella sulla determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio (indicazioni riguardanti, in particolare, la destinazione urbanistica e la proprietà di talune particelle catastali sottoposte ad esproprio), finiscono inevitabilmente col ripercuotersi sul calcolo dell'indennità.

Estratto: «Manca la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine a quelle censure che, nel contestare alcune indicazioni contenute nella tabella sulla determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio (indicazioni riguardanti, in particolare, la destinazione urbanistica e la proprietà di talune particelle catastali sottoposte ad esproprio), finiscono inevitabilmente col ripercuotersi sul calcolo dell'indennità. Non si vede, del resto, quale altra finalità – se non, appunto, quella di contestare la somma offerta – possa avere l'avanzata rettifica sulla destinazione urbanistica e sulla proprietà di talune delle aree sottoposte ad esproprio, con conseguente giurisdizione da radicarsi in capo al giudice ordinario ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001.»

SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> PROPRIETARIO CATASTALE

Sintesi: L'art. 3, comma 2, del d.P.R. 327/2001 prescrive che “Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo”. Del tutto correttamente pertanto l'amministrazione procedente, nel decreto di esproprio, individua quale proprietario delle aree il soggetto risultante tale nei registri catastali.

Estratto: «Come già rilevato da questo TAR nella pronuncia cautelare, del tutto correttamente l'amministrazione procedente, nel decreto di esproprio, ha individuato quale proprietario delle aree e del capannone il Comune di Casale Corte Cerro anziché la ditta ricorrente. Dispone infatti l'art. 25, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 che “Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio”, mentre l'art. 3, comma 2, del medesimo d.P.R. prescrive che “Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo”. È pacifico che, al momento dell'adozione del decreto di esproprio, proprietario degli immobili risultava, nei registri catastali, il Comune e non la società ricorrente; peraltro l'azione civile per la rivendica della proprietà, intentata dal Comune nei confronti della società ricorrente, alla data di adozione del decreto di esproprio non era ancora conclusa (in quanto vi era solo il provvedimento con il quale la Corte di cassazione aveva cassato, con rinvio, la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva condannato la società Giovanni Scaramozza alla restituzione delle aree); la medesima azione, peraltro, si è poi conclusa con la sentenza della Corte d'Appello di Torino, sez. III, con la quale la proprietà delle aree è stata definitivamente riconosciuta in capo al Comune di Casale Corte Cerro (sia pure con l'eccezione di parte del mappale n. 148).»

**OCCUPAZIONE SENZA TITOLO: AUSPICABILE CHE LA P.A. ADOTTI SUA
SPONTE IL PROVVEDIMENTO EX ART. 42 BIS TU**

TAR CAMPANIA, SEZIONE I SALERNO n.1577 del 16/09/2014
Relatore: Giovanni Grasso - Presidente: Amedeo Urbano

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE
ILLEGITTIMA DI AREE PRIVATE DA PARTE DELLA PA --> OMESSA
CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

Sintesi: Non è dubbia la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un'occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio, trattandosi non già di meri comportamenti materiali, ma di condotte costituenti espressione di un'azione originariamente riconducibile all'esercizio del potere autoritativo della p.a.

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ -->
INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> OCCUPAZIONE LEGITTIMA
PRECEDENTE ALL'ILLEGITTIMA

Sintesi: Esula dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella del giudice ordinario, la domanda tesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima in relazione alla quale continua a valere a tutti gli effetti la riserva disposta dall'art. 53 comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 (ora, art. 133 comma 1, lett. g, c.p.a.).

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO DA
REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Sintesi: Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda con la quale è richiesto il risarcimento dei danni asseritamente arrecati ai fondi circostanti in connessione alla esecuzione dei lavori: danni che, in quanto asseritamente cagionati nell'esecuzione dell'appalto per la realizzazione della strada in relazione al danneggiamento di beni materiali ovvero presunte occupazioni di fondi non oggetto dell'esproprio, non si correlano al lamentato cattivo esercizio del potere ablatorio contestato.

Estratto: «Va, liminariamente, precisato che non è dubbia la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un'occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio, trattandosi non già di meri comportamenti materiali, ma di condotte costituenti espressione di un'azione originariamente riconducibile all'esercizio del potere autoritativo della p.a., e che solo per accidenti successivi - come avviene anche per l'ipotesi di successivo annullamento giurisdizionale degli atti ablatori - hanno perso la propria connotazione eminentemente pubblicistica (cfr., da ultimo, Cons.